

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DI ROTATORIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERONA.

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge,

tra

il Comune di Verona, codice fiscale 00215150236, rappresentato dal Dirigente della Direzione Verde, Arredo Urbano e illuminazione Pubblica Arch. Gianluca Felici nato a _____ (__) il ____ 19____, il quale interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art.107, comma 3, lett.c) del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 ed in esecuzione della determinazione di seguito specificata, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "SPONSEE";

e

_____ nato a _____ (__) il _____._____._____ codice fiscale _____, in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____, con sede in _____(____), Via _____ n. _____, codice fiscale e P.IVA _____ che dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "SPONSOR",

PREMESSO

- che il Comune di Verona deve provvedere alla manutenzione mediante contratto di sponsorizzazione di aree verdi attinenti alle rotatorie stradali in oggetto;
- che a norma dell'art.43 L.449/1997 e dell'art.119 del D.Lgs 267/2000, il Comune ha individuato nel contratto di sponsorizzazione lo strumento più idoneo per provvedere alla suddetta manutenzione ottenendo un significativo risparmio di spesa;
- che il D.Lgs.n.36 del 31 marzo 2023, disciplina all'art.134 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un'amministrazione pubblica;
- che l'attività di sponsorizzazione deve tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi, nel rispetto dei vincoli della finalizzazione al perseguimento del pubblico interesse, dell'esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e del realizzo di risparmi di spesa;

- che il Comune di Verona, riconoscendo la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell'azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l'Amministrazione comunale, ha approvato con D.C.C. n.49 del 27/09/2018 il "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e dei servizi a richiesta di terzi";
- che con deliberazione di Giunta n.266 del 25/03/2025 l'Amministrazione Comunale ha approvato gli indirizzi per l'attivazione della procedura di ricerca di sponsor ai quali affidare la manutenzione del verde delle suddette rotatorie;
- che con determinazione dirigenziale n. del l'Amministrazione Comunale ha attivato una procedura di evidenza pubblica per la ricerca di soggetti disponibili ad effettuare la manutenzione/riqualificazione dell'area verde attinente alle rotatorie stradali in oggetto in regime di sponsor;
- che con determinazione dirigenziale n. del l'Amministrazione Comunale ha approvato, previa acquisizione da parte dello sponsor di tutte le autorizzazioni e/o pareri necessari, i risultati della selezione pubblica aggiudicando in favore dell'operatore economico la gestione e manutenzione dell'area verde attinente alla rotatoria di via

TUTTO CIO' PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità e oggetto della sponsorizzazione)

Il presente contratto ha come finalità quella di garantire la necessaria manutenzione ordinaria, nonché l'eventuale riqualificazione/manutenzione straordinaria dell'area verde all'interno della/e rotatoria/e stradale/i posta/e in via _____ nel Comune di Verona.

In questo modo il Comune di Verona persegue l'interesse pubblico alla conservazione di un bene parte del demanio stradale comunale, acquisendo servizi del settore privato senza oneri per l'Amministrazione e, quindi, a costo zero.

ART. 2

(Impegni dello Sponsor)

1. Con il presente contratto lo Sponsor si impegna ad eseguire, direttamente o tramite imprese idoneamente qualificate, tutti i lavori necessari per conservare l'area verde in oggetto nelle migliori condizioni di manutenzione. In particolare, l'operatore economico dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione minime di seguito indicate, come da Capitolato

Tecnico "Programma Manutentivo minimo delle aree verdi" - Allegato C all'avviso pubblico di manifestazione di interesse:

A. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI.

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente:

- Pulizia: La raccolta sistematica delle foglie e la pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata;
- Sfalcio: Il manto erboso non potrà superare l'altezza di 10 cm, pertanto lo sfalcio dovrà essere eseguito al bisogno mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale o attraverso l'uso di decespugliatore attorno ai manufatti, essenze arboree e, in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Lo sfalcio dovrà comprendere l'immediata eliminazione di tutte le piante infestanti (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma di alberi e arbusti. Altezza di taglio indicativa: max. 5 cm.
Dovranno essere eseguiti minimo n.10/12 tagli del manto erboso, da aprile a novembre;
- Rifilatura delle aiuole e dei cordoli: La rifilatura delle aiuole comprende l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso.
- Raccolta e smaltimento della vegetazione di risulta: La vegetazione di risulta dovrà essere rimossa totalmente dall'area contestualmente al taglio e comunque entro la giornata lavorativa.
- Concimazione: da aprile a ottobre una concimazione al mese con ternari a cessione rapida, il resto dell'anno 2 concimazioni con rilascio lento. Comunque la quantità/mq dei macroelementi necessaria è: N 15 - 20, P 8 - 10, Z 2 - 3.
- Controllo malerbe: non essendo più possibile l'utilizzo di diserbanti in ambito urbano, occorre provvedere manualmente sulle zone a pietra e all'interno del tappeto. Comunque la frequenza dei tagli consigliata sarà ottimo deterrente contro le malerbe, che non riusciranno a completare il ciclo vegetativo e quindi a propagare.

B. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI

La manutenzione degli arbusti e delle siepi dovrà essere eseguita almeno 2 volte l'anno e comprende:

- la potatura differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;

- l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
- l'eventuale formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma delle piante.
- L'integrazione e/o sostituzione degli arbusti da effettuarsi in caso di danneggiamento o deperimento.
- lo smaltimento e conferimento del materiale di risulta presso un centro autorizzato.
- la concimazione con composti organici da effettuare alla ripresa vegetativa.
- la scerbatura manuale tra i cespugli da effettuare secondo necessità, al fine di mantenere costantemente libere da malerbe tali zone.

C. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

1. A discrezione, il monitoraggio dell'impianto di irrigazione ove esistente con verifica del perfetto funzionamento ed eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate. Eventuale nuovo impianto realizzato a cura e spese dello Sponsor che, a fine sponsorizzazione, verrà acquisito a titolo gratuito al patrimonio comunale.
2. Lo Sponsor, oltre ad eseguire direttamente o indirettamente la manutenzione ordinaria prevista nel Capitolato Tecnico sopra richiamato, può proporre interventi di riqualificazione/manutenzione straordinaria a carico dell'area verde della rotonda, attraverso la presentazione di un progetto e relativi allegati come indicato nell'istanza di manifestazione di interesse.
3. Lo Sponsor potrà gestire la manutenzione ordinaria e l'eventuale riqualificazione/manutenzione straordinaria delle aree verdi con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione/riqualificazione dell'area in questione e facendosi carico dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica di cui al D.Lgs.81/08 - Testo unico sicurezza sul lavoro e dal D.Lgs.106/09 ed alle norme di cui al D.Lgs.285/92 (Codice della Strada);
4. Il materiale pubblicitario è realizzato e posto in opera a spese dello sponsor e nel rispetto delle prescrizioni indicate dal competente servizio comunale.

ART. 3

(Impegni dello Sponsee)

1. Lo Sponsee, quale corrispettivo per l'attività di manutenzione e valorizzazione svolta, riconosce allo Sponsor il diritto di apporre pannelli di comunicazione presso la/e rotatoria/e in gestione, in esenzione dal versamento del canone non trattandosi di pubblicità.

2. Lo Sponsee autorizzerà il posizionamento dei pannelli di comunicazione solo a fronte di presentazione da parte dello Sponsor di specifico progetto avente le caratteristiche indicate nel successivo art.4. Parimenti l'Ufficio Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica del Comune dovrà autorizzare opere da realizzarsi all'interno della rotatoria che non consistano nel semplice mantenimento e cura del tappeto erboso (iscrizioni tramite composizioni floreali, sistemazioni all'interno della rotatoria di particolari elementi di arredo, ecc.).
3. L'atto autorizzativo verrà rilasciato dall'Ufficio Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica del Comune entro e non oltre 30 gg dall'inoltro da parte dello Sponsor della documentazione tecnica completa di tutte le specifiche richieste.

ART. 4

(Caratteristiche dei pannelli di comunicazione)

1. I pannelli di comunicazione indicati nel precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
 - a. i pannelli devono essere collocati ad una distanza compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno dell'isola centrale della rotatoria inerbita, e realizzati secondo il modello riportato nell'Allegato D all'avviso pubblico. Dovranno essere garantiti i campi di visibilità previsti dal D.M.19 aprile 2006, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
 - b. i pannelli possono essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio delle decorazioni floreali;
 - c. le dimensioni esatte dei pannelli sono quelle riportate nell'Allegato D all'avviso pubblico;
 - d. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore il logo del Comune, il cui prototipo sarà fornito dall'Ufficio Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica, e lateralmente ad esso la scritta COMUNE DI VERONA. Sempre nella parte superiore dovrà comparire "Spazio verde realizzato e curato da": allineato al centro. La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro;
 - e. nella parte inferiore comparirà la denominazione del soggetto curante l'area, inserendo eventualmente scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada. Il logo dell'eventuale ditta privata dovrà avere anch'esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l'attenzione da parte dell'utente della strada. Di regola i pannelli in parola non potranno

contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l'approvazione del Comune. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, a giudizio del Comune, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione;

- f. nella scelta dei colori si dovrà evitare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo;
 - g. non è consentita una illuminazione specifica per i pannelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
 - h. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare;
 - i. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor.
2. Lo Sponsor dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Si intende che la struttura, anche in caso di subentro di altro soggetto privato, dovrà essere lasciata sul posto, senza che nulla possa essere richiesto allo Sponsee.
3. lo Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 5

(Durata del Contratto)

1. Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del presente atto. La cessione, la sub concessione, l'affitto a l'uso a favore di terzi dei pannelli installati sono vietati.
2. Il contratto potrà essere rinnovato una sola volta, e per uguale periodo, previa adesione espressa dello Sponsee ad apposita offerta dello Sponsor da far pervenire almeno due mesi prima della scadenza. Al termine del contratto lo Sponsor, su richiesta dello Sponsee, dovrà

rimuovere quanto non necessario allo stesso.

3. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità dello Sponsee di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità comunale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell'Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor.

ART. 6

(Garanzie)

1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente lo Sponsee, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.
2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato lo Sponsee da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
3. L'Ufficio Verde, Arredo Urbano e Illuminazione Pubblica, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.3 - comma 3, potrà richiedere allo Sponsor l'eventuale sottoscrizione di specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all'intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso.

ART. 7

(Valore della Sponsorizzazione)

1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di Euro di cui Euro per corrispettivo ed Euro per I.V.A.
2. Lo Sponsor provvederà a fatturare allo Sponsee il corrispettivo di Euro I.V.A. inclusa come per legge, per l'intera durata del contratto e precisamente emetterà le fatture con cadenza annuale per la manutenzione di quanto in oggetto.
3. Lo Sponsee, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere annualmente fattura per l'importo della sponsorizzazione.

4. Il presente contratto si configura ai fini dell'importo sul valore aggiunto come operazione permutativa ai sensi dell'art.11 comma 1 D.P.R.n.633/72. Tale operazione risulta esclusa dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment.
5. Si precisa che i pannelli di comunicazione posizionati dallo Sponsee, per le caratteristiche che rivestono e per i contenuti vincolati, non sono da considerarsi impianti pubblicitari e quindi esulano dal versamento del canone.

ART. 8

(Verifiche e Controlli)

1. Lo Sponsee, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà controlli periodici per verificare lo stato dell'area verde e la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'effettuazione di eventuali prestazioni non rese.
2. Lo Sponsee si riserva inoltre la facoltà di accedere alle aree concesse ogni volta sia necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade o per ragioni di pubblico interesse.

ART. 9

(Cause di Risoluzione)

1. Lo Sponsee può procedere alla risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
 - mancato rispetto del programma di manutenzione;
 - grave negligenza nella gestione delle aree da parte dello sponsor al quale è stata assegnata la manutenzione;
 - mancata esecuzione della manutenzione straordinaria, a seguito di eventi imprevisi ed imprevedibili, come previsto al precedente art. 2, nei tempi assegnati.
 - mancato intervento di manutenzione dopo il secondo sollecito inviato dall'Ufficio comunale competente.
2. Qualora lo Sponsee ravvisi negligenze e mancati interventi di manutenzione nella/e rotatoria/e oggetto della presente convenzione, diffiderà lo Sponsor a provvedere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1454 c.c.
3. Qualora lo Sponsee dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell'area stessa, conseguenti all'inadempimento, lo stesso avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l'incameramento della garanzia eventualmente costituita e il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 10

(Risoluzione delle controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. E' escluso ogni ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Verona.

ART. 11

(Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona)

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 676 del 25/04/2024, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

ART. 12

(Patto di integrità)

Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, reperibile nel sito web dell'ente https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.

In caso di violazioni il Comune di Verona, si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art.4 del suddetto patto.

ART. 13

(Trattamento dati personali)

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679 e seguenti (aggiornato e pubblicato nella G.U.Europea n.127 del 23/05/2018).

ART. 14

(Spese contrattuali)

1. Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico dello Sponsor, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n.145 del 19 aprile 2000.
2. Le parti danno atto che la presente scrittura privata, composta da n. ... (.....) pagine, viene stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art.24 del D.Lgs n.82/2005 e per quanto previsto dall'art.6, comma 6 del D.L. 145/2013.

ART. 15

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

ART. 16

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili

* * * * *

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Lo Sponsor, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sotto elencati:

- Art.9 – Cause di risoluzione;
- Art.10 – Risoluzione delle controversie.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale

COMUNE DI VERONA

L'OPERATORE ECONOMICO
